



Messaggio 22 giugno 2012, n. 10550

Gestione separata - Operazione Poseidone anno d'imposta 2006 - Liberi professionisti iscritti ad albi

Nell'ambito dell'operazione di verifica delle posizioni contributive, denominata PoseidOne, iniziata nel corso del 2009, e facendo seguito alla circolare 23 del 16 febbraio 2010, si comunica che sono stati individuati i soggetti che hanno dichiarato nel quadro RE del modello Unico PF anno 2007, periodo d'imposta 2006, redditi provenienti da arti e professioni denunciate con i seguenti codici Ateco:

- 74.11.1 (Attività degli studi legali),
- 74.20.E (Attività degli studi di architettura),
- 74.20.F (Attività degli studi di ingegneria),
- 74.20.2 (Attività di servizi di ingegneria integrata),
- 74.12.A (Servizi forniti da dottori commercialisti),
- 74.12.B (Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali),
- 85.14.2 (Attività professionali paramediche indipendenti).

Ai soggetti individuati si è proceduto, con decorrenza 1 gennaio 2006, ad inviare la comunicazione d'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995 e alla quantificazione della contribuzione omessa comprensiva delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lettera b) della legge n. 388/2000.

Contestualmente sono state inviate le lettere con la richiesta della contribuzione dovuta ai soggetti già iscritti alla Gestione separata, per i quali non risulta versata la contribuzione dovuta alla Gestione stessa neanche in forma rateale.

Dall'invio delle comunicazioni sono stati esclusi dopo il controllo degli archivi del "casellario dei lavoratori attivi" e del "Casellario dei pensionati":

- i soggetti in regola con la contribuzione soggettiva alla propria Cassa professionale,
- i pensionati delle medesime casse professionali,
- i pensionati che svolgono attività professionale per i quali vige l'art. 18 comma 11 legge n.111/2011 (vedi circ. 99/2011),
- i professionisti iscritti alle casse esclusive come i notai, i medici, i chimici, i giornalisti, gli psicologi, ecc.

Inoltre, non sono stati inviati i provvedimenti ai soggetti per i quali:

- è presente l'accertamento come PoseidSede per anno di competenza 2006,

- è presente il versamento di contributi con causale PXX/P10 per periodo di competenza 2006 in assenza di quadro RR,
- è presente il versamento di contributi con causale POC per periodo di competenza 2006,
- è stato annullato l'accertamento per gli anni precedenti al periodo d'imposta interessato con motivazione: "Obbligato presso altra Cassa Professionale : Cassa Forense o Inarcassa, ecc.",
- risultano rimborsati i contributi da parte della Cassa nazionale dei commercialisti ai sensi dell'art. 21 della legge 21/1986.

Si precisa inoltre, che per i soggetti interessati agli accertamenti e per i quali sono presenti contributi versati alla Gestione separata da parte di Committenti/associanti, questa Direzione ha provveduto direttamente a quantificare il contributo dovuto sulla differenza tra il reddito imponibile di lavoro autonomo e quello da collaboratore ed entro il limite del massimale annuo previsto per l'anno d'imposta interessato.

Attività delle Sedi

Con i messaggi n. 13312 del 22/06/2011, n. 15783 del 3/08/2011, n. 709 del 12/01/2012 sono state illustrate le attività di gestione delle comunicazioni da parte delle Sedi in caso di presentazione di istanze di modifica o annullamento da parte dei professionisti.

In particolare:

1. Modalità di accesso alla procedura. Si ricorda che per effettuare qualsiasi operazione relativa ai Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata occorre accedere nella procedura "Gestione liberi professionisti" dal nuovo portale situato nella home page di Intranet > Processo "Soggetto Contribuente" > Gestione separata (link a sinistra): Servizi per i liberi professionisti e parasubordinati > Sezione: Gestione > Professionisti.

Gli operatori non devono più utilizzare l'opzione presente in Home page Intranet > Servizi > Accesso alle applicazioni ex AS400 > Area Contributi > LCMEN1 > op. 06 contributo art. 2, comma 26, legge 8.8.1995, n. 335 > > 03 Procedura gestione professionisti) in quanto non più aggiornata e in fase di disabilitazione.

2. Domande di revisione o annullamento del provvedimento. Con i messaggi sopra elencati ed in particolare il n. 15783/2011, sono state affrontate e chiarite le problematiche che si riferiscono ai contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti presso le Casse Autonome interessate ai codici Ateco individuati come in premessa.

In seguito ad altre richieste di chiarimento ed all'attività istruttoria dei ricorsi in fase di contenzioso amministrativo, s'invitano le Sedi a porre particolare attenzione e ad effettuare un'attenta analisi nel caso di istanze presentate da liberi professionisti che:

- esercitano l'attività propria della Cassa e, in presenza di altra cassa previdenziale obbligatoria e come disciplinato dal relativo regolamento, assolvono l'obbligo contributivo integrativo o di solidarietà e non sono tenuti al pagamento di quello soggettivo;
- continuano ad esercitare l'attività professionale propria della Cassa anche se titolari di pensione oppure un'attività attratta. Tali soggetti sono stati esclusi da questa ultima operazione, ma potrebbero essere interessati per l'anno di competenza 2005. Per tali soggetti la sede può annullare il provvedimento indicando la motivazione "Altro" "Applicazione Art. 18 comma11 legge n.111/2011;
- svolgono attività diversa da quella propria della Cassa ma che per specificità possono essere attratte (ad es. "controllo di qualità e certificazione di prodotti" per un Libero professionista iscritto all'Albo dei Biologi oppure "Altre attività tecniche" per un Ingegnere o Architetto). Anche in questo caso, verificata la posizione, è possibile annullare il provvedimento con motivazione Obbligato presso altra Cassa Professionale : Cassa Forense o Inarcassa, ecc" e segnalazione alla Cassa di appartenenza;

- svolge attività professionale propria o attratta della Cassa e in contemporanea percepisce compensi per rapporti parasubordinati per i quali potrebbe verificarsi l'assoggettamento della contribuzione alla Cassa professionale di appartenenza. Esempio: attività professionale quale Architetto che instaura un rapporto e percepisce compenso di collaborazione coordinata e continuativa con Azienda Pubblica o privata.

Nel caso in esame la sede deve:

-- verificare la reale attività della collaborazione: ad esempio attività tutoraggio o l'insegnamento oppure attività di semplice amministrazione.

-- Se l'attività di collaborazione è attratta il provvedimento di Poseidone deve essere annullato con motivazione: "Obbligato presso altra cassa Professionale:" con segnalazione all'Area Accertamento per la verifica del rapporto di collaborazione.

-- Se l'attività non è attratta verificare l'applicazione corretta dell'aliquota ed eventualmente operare la variazione così come specificato nei precedenti messaggi;

- percepiscono compensi da attività propria della Cassa non assoggettati a contribuzione soggettiva poiché non sono iscritti per incompatibilità. E' il caso ad esempio di redditi provenienti da consulenze legali percepiti da ricercatori universitari confermati, professori associati o professori ordinari a tempo pieno. In questo caso il professionista non può essere iscritto alla Cassa Forense in quanto incompatibile, pertanto il reddito prodotto - dichiarato nel quadro RE - deve essere assoggettato a contribuzione presso la Gestione Separata. Diversamente il professore a tempo definito - titolare di partita IVA - deve la contribuzione alla Cassa forense e pertanto è possibile annullare l'accertamento;

- percepiscono redditi quali diritto d'autore. Non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2, comma 26, della legge 335/1995 i redditi di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del TUIR (NOTA 1), perché non espressamente previste dalla norma né dalle successive integrazioni e modificazioni. Fiscalmente tali redditi sono dichiarati dal professionista nel quadro RL24 del modello Unico PF e per i committenti nel modello 770 tra le comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi con causale B). Pertanto nel caso in cui il professionista abbia inserito erroneamente tale reddito tra i redditi da lavoro autonomo nel quadro RE, al fine di una puntuale verifica è necessario che egli produca la certificazione rilasciata dal committente nella quale è dichiarata la natura dei compensi erogati. È possibile altresì verificare tali dati tramite Punto Fisco > redditi percepiti.

Richiesta di rateazione.

Nel caso in cui il libero professionista chieda di rateizzare la situazione debitoria, la sede deve determinare anche la contribuzione dovuta per gli anni successivi all'anno accertato, inserendo - se assente - il relativo quadro RR. Tale inserimento è indispensabile per il passaggio alla procedura di Recupero Crediti della situazione debitoria del contribuente.

Tutti i provvedimenti di annullamento devono essere registrati tramite la funzione "accertamento" della procedura "Gestione Liberi professionisti".

Per eventuali problematiche di tipo amministrato è possibile inviare una segnalazione al seguente indirizzo e-mail: giovanna.filoni@inps.it

Nota

(1) Testo Unico del 22/12/1986 n. 917

Art. 53 - Redditi di lavoro autonomo

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;